

N. 11246/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04633/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4633 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bingo Globo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Camilla Amunni, Diego Vaiano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Hippogroup Modena S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giulia Roversi Monaco, Barbara Simoni, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli - Ufficio Bingo n. 616885/RU del 27 dicembre 2022, comunicata alla Bingo Globo Srl in data 12 gennaio 2023, avente ad oggetto “Autorizzazione al trasferimento della sala Bingo sita in via Newton 150, Modena, nei locali siti in via Gabriele D'Annunzio, n. 83 Modena – Concessione n. 188/T2/10/R in proroga”; della Convenzione per la concessione del gioco del Bingo tra HippogroupModena S.r.l. e l'Agenzia dei Monopoli benchè non conosciuta,

- di ogni atto ad essa presupposto e/o collegato nonché eventuali ulteriori atti e provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi, conseguenti e/o comunque connessi a quelli impugnati ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota dell'8 marzo 2023 dell'Ufficio Bingo dell'Agenzia dei Monopoli prot. 131983/RU

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bingo Globo S.r.l. il 3/5/2023:

- degli atti depositati in giudizio dalle controparti in data 7 aprile u.s. in vista della camera di consiglio dello scorso 12 aprile 2023, tutti e nessuno escluso in quanto rilevanti e segnatamente, tra gli altri:

- del verbale di collaudo del 9 marzo 2023, redatto dalla Commissione di collaudo nominata all'uopo con decreto del Direttore dell'Ufficio dei Monopoli di Bologna prot. n. 9395 del 07/03/2023 con riferimento “all'idoneità dei locali sede della Sala Bingo della società Hippogroup Modena S.r.l. siti in via Gabriele D'Annunzio n. 83, Modena”;

- dell'autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia di Modena alla società Hippogroup Modena S.r.l., parimenti per la gestione di un esercizio per il gioco del Bingo nei locali siti in Modena, Via Gabriele D'Annunzio n. 83

- oltre che dell'autorizzazione rilasciata alla Hippogroup Modena S.r.l. dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Bingo n. 616885/RU del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione al trasferimento della sala Bingo sita in

via Newton 150, Modena, nei locali siti in via Gabriele D'Annunzio, n. 83, Modena – Concessione n. 188/T2/10/R in proroga” e degli altri atti già impugnati e indicati nell'epigrafe del ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell'Interno e di Hippogroup Modena S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente, titolare di una concessione per l'esercizio del gioco del bingo nel Comune di Modena, impugna il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha autorizzato il trasferimento di un'altra sala bingo destinataria di un provvedimento comunale di delocalizzazione.
2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, ADM non avrebbe dovuto autorizzare il trasferimento in quanto, da un lato, non risulta rispettata la distanza minima prevista dalla disciplina di settore tra la propria sala bingo e i nuovi locali in cui dovrebbe essere trasferita la sala bingo delocalizzata; sotto altro profilo, non sarebbe rispettato nemmeno il requisito di fatturato previsto dalla disciplina medesima in quanto la sala bingo gestita dalla ricorrente avrebbe un fatturato medio inferiore ai 150.000 Euro.
3. Si sono costituite in giudizio sia ADM che la società controinteressata

diffusamente argomentando circa l'infondatezza dell'avverso ricorso e chiedendone l'integrale rigetto.

4. All'esito della camera di consiglio del 24 maggio 2023, fissata per la deliberazione dell'istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con rituale preavviso di sentenza in forma semplificata.

5. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'articolo 60 c.p.a. in ragione della palese infondatezza delle censure proposte avverso gli atti impugnati.

6. Con riguardo al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che si evince chiaramente dagli esami della documentazione versata in atti che nella fattispecie risulta rispettato il requisito della distanza minima tra la sala bingo gestita dalla ricorrente e i locali presso i quali sarà ubicata la sala bingo delocalizzata.

7. Dall'esame degli atti emerge, infatti, che i locali in questione presentano un solo ingresso pedonale in via D'Annunzio n. 83, mentre in via Pistoni risulta presente un ingresso carrabile dove è ubicato un parcheggio auto.

8. I funzionari di ADM che hanno svolto il sopralluogo e le misurazioni hanno, pertanto, correttamente verificato che tra l'ingresso della sala gestita dalla ricorrente e l'unico ingresso pedonale della nuova sala bingo (ubicato in via D'Annunzio n. 83) intercorre una distanza di 1066 metri, superiore, pertanto, alla distanza minima di 1000 metri prevista dal Decreto Direttoriale AAMS 17 giugno 2003.

9. Parimenti infondate sono le censure concernenti l'insussistenza del fatturato minimo richiesto dalla disciplina di settore.

10. Il Collegio ritiene, infatti, corretto il dato che ADM ha preso in considerazione al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, ossia l'importo complessivo delle somme giocate nella sala bingo gestita dalla società ricorrente

pacificamente superiore a 150.000 euro mensili.

11. L'art. 4, comma 2, del Decreto AAMS 17.6.2002 prevede che il trasferimento nel medesimo comune non può essere autorizzato se la Sala Bingo più prossima *“ha un fatturato mensile inferiore a 150.000 euro, determinato dall'Amministrazione sulla base degli acquisti delle cartelle negli ultimi sei mesi”*.

12. Il Collegio osserva che il significato di fatturato equivale alla somma dei ricavi ottenuti da un'azienda o ditta individuale attraverso la vendita di beni e/o la prestazione di servizi. La definizione di fatturato, non è, quindi, assimilabile, come sostenuto dalla ricorrente, al concetto di *“reddito netto”*, di *“utile”* o di *“profitto”*; riferendosi questi ultimi concetti agli importi guadagnati dall'attività commerciale nel suo complesso detratte le spese.

13. Il fatturato si distingue anche dal concetto di *“ricavi”*, riferendosi alla somma totale di fatture emesse, comprensive anche di tutte le spese sostenute e che non necessariamente è stata incassata; diversamente dai *“ricavi”* che fanno riferimento alle somme effettivamente guadagnate da una società vendendo beni e servizi ad un determinato prezzo. Pertanto, il concetto di fatturato non può essere confuso coi i ricavi aziendali, intesi come *“valore della produzione”*.

14. Applicando i suddetti principi alla fattispecie, non può che ritenersi corretta l'interpretazione che del termine *“fatturato”* ha dato ADM nel senso di prendere a riferimento il valore complessivo delle cartelle che il concessionario acquista presso gli uffici di ADM e successivamente vende per il gioco in sala.

15. Non può, infatti, essere condivisa la tesi sostenuta da parte ricorrente che identifica il fatturato con l'aggio del concessionario pari al 18% del valore della cartella. Tali somme costituiscono, invero, non il fatturato ma il guadagno del concessionario, al netto del pagamento delle vincite e degli oneri erariali.

16. Ebbene, in altri termini, la *ratio* sottesa alla norma di riferimento non è quella di

operare una valutazione – in termini economici – sul volume d'affari delle società che gestiscono le sale bingo, ma sull'adeguata diffusione del servizio di raccolta del gioco sul territorio nazionale, individuando i requisiti minimi della distanza tra le sale e del volume di gioco da esse garantito che, nel caso del gioco del bingo su rete fisica, non può che corrispondere al numero delle cartelle vendute nel dato periodo.

17. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato.

18. Cionondimeno, alla luce della peculiarità della controversia e delle questioni alla stessa sottese, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Igor Nobile, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

